

COMUNE DI CARAMANICO TERME

PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n.1 del 24.01.2024

Oggetto: parere del Revisore dei Conti alla Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Art. 6, D.L. 80/2021 – 2024-2026. Proposta di delibera di Giunta Comunale n.74 del 24/01/2024.

Il Revisore esamina gli atti per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di delibera di Giunta Comunale del 24/01/2024 n.74 avente ad oggetto l'adozione del PIAO 2024-2026, redatto ai sensi dell'art.6 del D.L. 9 giugno 2021, convertito in L. 6 agosto 2021, n.113.

Richiamata la seguente normativa:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000
- l'art. 33 del D.lgs.165/2001
- l'art. 22, c.1, del D.Lgs. 75/2017
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del D. Lgs. 165/2001
- l'art. 16 del D.Lgs. 24 giugno 2016, n. 113
- il DPCM 30 giugno 2022, n.132;

Visto

- il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

- il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

- la circolare ministeriale 1374 sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

- l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

- il DPR n. 81/2022 “Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che coordina i provvedimenti di pianificazione e programmazione precedentemente approvati, all'interno dello schema tipo di PIAO.

Il Comune ha:

1. rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113);

2. adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato al Piano Esecutivo di Gestione;

3. rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

4. approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

5. verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

6. approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

7. rispettato gli obblighi previsti dell'art. 9, comma 3 bis, Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito.

Si precisa che in riferimento al rispetto dei punti 2), 4) e 6) i relativi Piani sono stati soppressi, in quanto assorbiti dal PIAO, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*”.

- Il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di € 198.237,15, garantendo l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; tuttavia, il rispetto degli equilibri di bilancio, non consentono un incremento ulteriore rispetto alle assunzioni in itinere.

- rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2024 – 2026 (come da prospetto) è inferiore alla spesa potenziale massima pari ad € 764.629,00;

- visto che questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;

- il piano occupazionale 2024-2026 deve essere coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

- visto che il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024-2026 quale parte integrante e sostanziale, contenente la dotazione organica dell'Ente e il nuovo piano occupazionale per il triennio 2024-2025-2026, dando atto che lo stesso deve essere nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al D. P.C.M. 8 maggio 2018;

- i contenuti del documento in corso di approvazione riferentesi al PIAO sostituiscono quanto previsto con precedenti provvedimenti di adozione e aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle previsioni assunzionali disposte e non ancora realizzate.

La programmazione del fabbisogno di personale è predisposta con il contributo dei Responsabili che hanno:

- indicato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (documentazione agli atti del Servizio Risorse Umane);

- attestato, a seguito della ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 33, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tramite apposite certificazioni agli atti del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, l'assenza di eccedenze e situazioni di sovrannumerarietà.

Per l'anno 2024 non è prevista alla data di redazione del presente documento l'acquisizione di personale con contratto a tempo indeterminato.

Per l'anno 2025 non è prevista alla data di redazione del presente documento l'acquisizione di personale con contratto a tempo indeterminato.

Per l'anno 2026 non è prevista, alla data di redazione del presente documento, l'acquisizione di personale con contratto a tempo indeterminato.

Per l'anno 2024 è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite di € 46.147,47 al lordo della spesa esclusa.

Le previsioni di spesa per il personale flessibile, elaborata coerentemente a quanto sopra disposto, evidenziano che risulta rispettato il limite di cui al sopra richiamato art. 9, comma 5 – punto 28 del D.L.78/2010.

Le assunzioni a tempo determinato per l'anno 2024 vengono pedissequamente riportate nel PIAO in corso di approvazione.

Considerato che, con il presente verbale, si accerta la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa, imposto dalla normativa vigente;

visti i pareri amministrativo, tecnico e contabile, rilasciati dalla Responsabile del Servizio dell'Area Economico-Finanziaria competente sulla proposta di deliberazione n. del 24/01/2024;

alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che quanto disposto sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto,

DÀ ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2024/2026. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Chieti, 24 gennaio 2024

IL REVISORE

Dott. Piergiorgio Viglietti

PIERGIORGIO VIGLIETTI
CHIETI
DOTTORE COMMERCIALISTA N° 374/A
REVISORE LEGALE N°160140
C.F: VGLPGR75D29M052M